



AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE PROVE, SOMMINISTRAZIONE E ASSISTENZA AI TEST PER I CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO PROGRAMMATO DELL’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
CIG 7709662658

AUTORIZZAZIONE: Decreto del Direttore Generale n. 841/2018 prot. n. 66132 del 30.11.2018

ART. 1 - OGGETTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di elaborazione delle prove, somministrazione e assistenza ai test per i corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmate, secondo quanto previsto nel capitolato speciale.

ART. 2 - IMPORTO STIMATO APPALTO - DURATA

L’importo annuale stimato a base di gara ammonta a € 60.000,00 (Euro sessantamila/00), IVA di legge esclusa. Gli oneri di sicurezza da interferenza sono pari a zero.

ART. 3 - PROCEDURA DI GARA

Il servizio in oggetto sarà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito indicato anche “Codice”), secondo le disposizioni del presente avviso.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

E’ ammessa la partecipazione alla gara degli operatori economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, è, inoltre, ammessa la partecipazione dei soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice.

DIVIETI:

- 1) Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 2) È fatto altresì divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione del concorrente, del raggruppamento temporaneo o consorzio al quale il concorrente partecipa.
- 3) Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.
- 4) I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di tale divieto, sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.
- 5) Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dello stesso art. 48.

ART. 5 – REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che a pena di esclusione:

- I) non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione previste all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- II) non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- III) siano iscritti alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto della presente procedura;
- IV) abbiano un'esperienza nella gestione dei test computer based per almeno due Atenei negli ultimi due anni accademici;
- V) abbiano gestito con esito positivo almeno 250 computer based test in contemporanea e in un unico turno negli ultimi due anni accademici.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti sopra richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE AVCPASS E PASSOE: la verifica dei requisiti avverrà, ove possibile, attraverso il Sistema AVCPass. Gli operatori economici devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (www.anticorruzione.it) – “Servizi” – “Servizi on line” - “AVCPass”- “Accesso riservato all'Operatore economico”, secondo le istruzioni ivi contenute.

SUBAPPALTO: qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto, limitatamente alle attività di sorveglianza, dovrà dichiarare nella domanda di ammissione tale intenzione.

ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ogni concorrente dovrà presentare un plico contenente, a pena di esclusione, le seguenti buste separate, idoneamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, contrassegnate con la dicitura:

- busta A) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
- busta B) "OFFERTA TECNICA"
- busta C) " OFFERTA ECONOMICA"

6.1 BUSTA A) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta A) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà contenere:

6.1.1. domanda di ammissione;

6.1.2. (solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. già costituiti) mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza;

6.1.3. (solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non ancora costituiti) dichiarazione di impegno a costituirsi in r.t.i. o consorzio ordinario;

6.1.4. originale della ricevuta/scontrino di pagamento del contributo di € 20,00 (Euro venti/00) a favore di ANAC;

6.1.5. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016;

6.1.6. garanzia provvisoria in originale;

6.1.1. **Domanda di ammissione** in lingua italiana secondo lo schema allegato A), con marca da bollo da € 16,00, redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con cui lo stesso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito dal codice penale e dalle leggi speciali ai sensi dell'art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000, dichiara:

1.1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, Codice):

a.1. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416 e 416bis c.p. ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 309/90, dall'art. 291quater del D.P.R. 43/73 e dall'art. 260 del D. Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, quale definita dall'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

a.2. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 c.p. nonché all'art. 2635 c.c.;

a.3 false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

a.4. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;

a.5. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

a.6. delitti di cui agli art. 648bis, 648ter e 648ter.1 c.p., riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 109/2007 e s.m.i.;

a.7. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani definite con il D. Lgs. 24/2014;

- a.8. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 1.2. (solo per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara, nei confronti dei quali è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati di cui al precedente punto 1.1.;
- che è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati di cui al precedente punto 1.1.
- (precisare per ogni soggetto cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara (di cui all'art. 80, comma 3, del Codice) tutte le condanne – con l'indicazione della norma giuridica violata, la pena applicata e l'anno di condanna, e gli atti o le misure di completa ed effettiva dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata);
- 1.3. (solo nel caso in cui non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara di cui all'art. 80, comma 3, del Codice)
- che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara di cui all'art. 80, comma 3, del Codice;
- 2) l'insussistenza, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del *Codice*, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del Codice);
- 3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (art. 80, comma 4, del Codice);
- 4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (art. 80, comma 4, del Codice);
- 5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, comma 5, lett. a) del Codice)
- (nel caso di infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice – riportare tutte le violazioni accertate);
- 6) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b) del Codice);

ovvero

(nel caso di situazione di fallimento)

che il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio (indicare estremi provvedimento) ed è stato autorizzato (indicare estremi provvedimento) dal giudice delegato a partecipare a procedure di gara (art. 110, comma 3, lett. a) del Codice), e:

- non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice;

in alternativa

- ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice. In tal caso deve essere indicata l'impresa ausiliaria;

ovvero

(nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

di essere stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, e di essere stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedura di gara (art. 110, comma 3, lett. a) del Codice), e:

- non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice;

in alternativa

- ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice. In tal caso deve essere indicata l'impresa ausiliaria;

- 7) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c) del Codice)
- L'operatore economico, nel caso si sia reso colpevole di illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità – deve riportare tutti gli illeciti professionali di cui è reso colpevole.
- Tra gli illeciti professionali, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- 8) di non essere in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice);
- 9) di non essere in presenza di una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. e) del Codice);
- 10) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 c. 2 lett. c) del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);
- 11) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice);
- 12) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter) del Codice);
- 13) di non avere a proprio carico nell'anno antecedente alla pubblicazione della presente procedura accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e comunque di aver rimosso ogni violazione nel caso di accertamenti definitivi precedenti all'anno (art. 80, comma 5, lett. h) del Codice);
- 14) (art. 80, comma 5, lett. i) del Codice)
- a) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 (per l'impresa che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
- ovvero
- b) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99 (per l'impresa che occupa più di 35 dipendenti e per l'impresa che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
- 15) (nel caso in cui sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/91 convertito con modificazioni dalla L. 203/91) (art. 80, comma 5, lett. l) del Codice)
- a) di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

ovvero

- b) di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ma ricorrano i casi previsti dall'art. 4 c. 1 della L. 689/81 e s.m.i.;
- 16) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m) del Codice);
- 17) di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dall'Ateneo con Decreto Rettorale n. 121 del 12/02/2015 e pubblicato sul sito web dell'Università, che per quanto compatibili si applicano ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice. Di impegnarsi, altresì, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;
- 18) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e non è incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 19) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti;
- 20) (nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
per quali consorziati esecutori dell'appalto il consorzio concorre
ovvero
che il consorzio partecipa alla gara al fine di eseguire in proprio l'appalto;
- 21) di aver verificato l'eseguibilità delle prestazioni conformemente alle prescrizioni, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta e di aver giudicato pertanto l'offerta remunerativa;
- 22) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell'avviso di gara, nel capitolato speciale e nello schema di contratto;
- 23) (solo per il concorrente avente diritto alla riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice)
di aver diritto alla riduzione dell'importo della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice (precisare motivazione della riduzione);
- 24) (solo se di interesse)
di non dover presentare l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in quanto, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del d.lgs. 50/2016, trattasi di:
- microimpresa;
- piccola impresa;
- media impresa;
- raggruppamento temporaneo costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- 25) (qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice - max 30% dell'importo del contratto) di subappaltare le seguenti prestazioni:.....

26) che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di per l'attività oggetto della presente procedura;

27) che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono i seguenti:

27.1 (per i **soggetti in carica**, riportare nominativo, dati anagrafici, carica sociale e relativa durata)

27.2 (per i **soggetti cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara, riportare nominativo, dati anagrafici, carica sociale e relativa data di cessazione)

28) di avere un'esperienza nella gestione dei test computer based per almeno due Atenei negli ultimi due anni accademici (indicare i nominativi degli Atenei);

29) di aver gestito con esito positivo almeno 250 computer based test in contemporanea e in un unico turno negli ultimi due anni accademici (indicare i nominativi degli Atenei, anno di riferimento e tipologia di test).

Il concorrente potrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice utilizzando il DGUE debitamente compilato e sottoscritto, su supporto cartaceo o elettronico. Qualora il DGUE venga presentato su supporto digitale, dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa. Al DGUE dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni integrative:

a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b) dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.:

b.1. per i soggetti in carica, riportare nominativo, dati anagrafici, carica sociale;

b.2. per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, riportare nominativo, dati anagrafici, carica sociale, data cessazione.

L'esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna.

Ai sensi dell'art. 80 comma 4 del Codice:

a) costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;

c) costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 80, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dello stesso art. 80, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere

tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l'Ateneo ritiene che le misure di cui al comma 7 dell'articolo 80 sopra citato sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura di gara; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

L'Università esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalto, l'Università ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del Codice, fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Il concorrente dovrà indicare nella domanda di ammissione l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'Università dovrà inviare tutte le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si precisa che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) deve essere unico sia nel caso di concorrente singolo, sia nel caso di raggruppamento. In quest'ultimo caso, l'indirizzo PEC dovrà corrispondere a quello della capogruppo. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al responsabile unico del procedimento, diversamente l'Università declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

PARTECIPAZIONE R.T.I. E CONSORZI

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la domanda di ammissione dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascuna delle imprese del raggruppamento temporaneo/consorzi ordinario, allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) del Codice qualora non siano i diretti esecutori dell'appalto, sono tenuti a dichiarare per quali consorziati esecutori dell'appalto il consorzio concorre. In tal caso alla domanda di ammissione dovranno essere allegate le dichiarazioni, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6.1.1. (dal punto 1 al punto 16 e punti 26 e 27) di tutti i consorziati esecutori dell'appalto, rese secondo lo schema allegato B).

Relativamente ai consorziati esecutori dell'appalto opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

6.1.2. (solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. già costituiti) **Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza** alla capogruppo ovvero atto costitutivo in originale o copia conforme all'originale.

6.1.3. (solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non ancora costituiti) **Dichiarazione di impegno a costituirsi in r.t.i. o consorzio ordinario**, secondo lo schema allegato C), specificando le percentuali di esecuzione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

6.1.4. Originale della ricevuta/scontrino di pagamento del contributo di € 20,00 (Euro venti/00) a favore di ANAC, da effettuarsi secondo le istruzioni disponibili all'indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic>

6.1.5 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.b della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 (aggiornata dalla delibera n. 157 del 17 febbraio 2016) dell'AVCP (oggi, ANAC) debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

6.1.6. Garanzia provvisoria in originale: i concorrenti dovranno costituire una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del concorrente. **L'importo intero della cauzione ammonta a € 1.200,00.**

La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La cauzione in contanti può essere costituita secondo una delle seguenti modalità:

1) attestazione di bonifico bancario a favore dell'Università Ca' Foscari Venezia, riportando come causale <<Garanzia provvisoria – procedura per affidamento del servizio di elaborazione delle prove, somministrazione e assistenza – CIG 7709662658>>, sul conto corrente intestato all'Università presso Banca Friuladria – IBAN IT 81 N 05336 02020 000046602815;

2) assegno circolare intestato all'Università Ca' Foscari Venezia.

Nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 (bonifico bancario e assegno circolare), all'offerta dovrà essere allegato, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Rimane salvo quanto previsto allo stesso art. 93, comma 8 del Codice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà riportare la dicitura <<**Garanzia provvisoria – procedura per affidamento del servizio di elaborazione delle prove, somministrazione e assistenza – CIG 7709662658**>>, e prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università;
- d) l'impegno del fideiussore (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Rimane salvo quanto previsto all'art. 93, comma 8 del Codice.

La garanzia dovrà inoltre essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio n. 31 - Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10.04.2018;

La garanzia deve avere validità per almeno **centottanta giorni** dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'appaltatore o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI

ISO 9000. Restano salve le ulteriori ipotesi di riduzione previste dal comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per fruire del beneficio della riduzione della garanzia, il concorrente dovrà allegare alla cauzione provvisoria la documentazione in originale o in copia conforme all'originale, attestante il diritto alla riduzione della garanzia stessa. In alternativa, il beneficio alla riduzione della garanzia dovrà essere autocertificato nella domanda di ammissione (**punto 23**), ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Nel caso di r.t.i. e di consorzio ordinario, per poter fruire del beneficio della riduzione della garanzia, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

Nel caso di consorzi di cui alla lettera b) e c) dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente potrà godere della riduzione della garanzia nel caso in cui le predette certificazioni siano possedute dal consorzio.

La garanzia dell'aggiudicatario resterà vincolata fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

NEL CASO DI RTI COSTITUENDI, LA GARANZIA PROVVISORIA (esclusi i casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 - bonifico bancario e assegno circolare) DEVE ESSERE INTESTATA A TUTTI I CONCORRENTI ASSOCIANDI.

Nel caso in cui vengano prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno adeguare il periodo di validità della garanzia provvisoria al nuovo termine di presentazione delle offerte, salva diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Università.

6.2 BUSTA B) "OFFERTA TECNICA"

L'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, l'allegata scheda D) debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante o da un suo procuratore.

L'offerta tecnica non deve riportare a pena di esclusione i dati relativi all'offerta economica.

La Commissione procederà alla valutazione della sola documentazione tecnica presente nella busta B) "OFFERTA TECNICA". In assenza di documentazione o di documentazione carente (che non renda possibile la valutazione) relativa ai singoli elementi di valutazione, la Commissione non procederà all'attribuzione dei relativi punteggi.

6.3 BUSTA C) "OFFERTA ECONOMICA"

La busta C) "OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica compilata utilizzando il modulo di cui all'allegato E), corredato da una marca da bollo da € 16,00. L'offerta dovrà indicare la percentuale di ribasso offerta da applicare sul prezzo posto a base di gara, espressa in cifre e in lettere, espresso fino a due cifre decimali.

Nel caso di discordanza tra la percentuale offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, prevarrà quella espressa in lettere.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. deve riportare nell'apposita sezione dell'allegato E):

- **i costi della manodopera ricompresi nell'importo complessivamente offerto;**
- **gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, già ricompresi nell'importo complessivamente offerto.**

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.

Nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari non ancora costituiti l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese che intendono riunirsi/consorzarsi.

Tutta la documentazione di gara potrà essere sottoscritta da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso andrà allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata nelle forme di legge, da inserire nella busta A) Documentazione amministrativa.

L'offerta ha validità 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fatte salve le eventuali proroghe richieste dall'Università.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte:

- in aumento;
- con riserve o condizione.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, nel caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 7 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti che intendono partecipare alla gara, a pena di esclusione, dovranno far pervenire il plico contenente l'offerta idoneamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13.12.2018** a mezzo servizio postale, corrieri privati o agenzie di recapito al seguente indirizzo:

UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA

SETTORE PROTOCOLLO

DORSODURO 3246 – 30123 VENEZIA

E' altresì ammessa la consegna a mano del plico, entro il termine sopraccitato, al Settore Protocollo – Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia, che rilascerà apposita ricevuta. Sull'esterno del plico dovranno essere riportati:

1. ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di tel. e PEC (nel caso di r.t.i. sul plico devono essere indicati i nominativi di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento, con l'indicazione della capogruppo e delle mandanti);
2. scritta **“NON APRIRE – SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE GIORNO 13.12.2018 ORE 12.00 E L'INDICAZIONE “PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE PROVE, SOMMINISTRAZIONE E ASSISTENZA AI TEST – CIG 7709662658”**

Il recapito in tempo utile del plico contenente l'offerta rimane ad esclusivo rischio del concorrente.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale.

Si precisa che il Settore Protocollo dell'Università è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9.30 – 12.30, il mercoledì anche 14.30 – 16.30.

ART. 8 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

All'offerta verrà assegnato un punteggio massimo pari a 100, risultante dalla somma dei seguenti punteggi:

- | | |
|---|--------------|
| • Elementi qualitativi | max 70 punti |
| • Elementi quantitativi (offerta economica) | max 30 punti |

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati:

- 1) Esperienza maturata nel triennio 2016/2017/2018 in servizi analoghi > Punteggio massimo 15

Sarà valutata l'esperienza maturata nel triennio 2016/2017/2018 in servizi di elaborazione delle prove, somministrazione e assistenza ai test, presso Atenei pubblici e privati riconosciuti dal MIUR, in considerazione del numero complessivo di candidati.

2) Somministrazione dei test in modalità computer based (test on-line) > Punteggio massimo 15

Saranno valutate positivamente le proposte organizzative, metodologiche e tecniche accuratamente descritte e quantificate che consentano, nell'ambito della somministrazione dei test on-line, di garantire elevati standard della prestazione in termini di affidabilità e stabilità dei sistemi informatici.

3) Numero quesiti per i simulatori dei test > Punteggio massimo 15

Sarà valutato il numero dei quesiti che verranno proposti in più rispetto al numero minimo richiesto in totale dal capitolato di gara.

4) Accuratezza nella redazione dei quesiti > Punteggio massimo 10

Saranno valutate positivamente le proposte organizzative o metodologiche accuratamente descritte e quantificate che consentano, nell'ambito della stesura dei quesiti, di garantire elevati standard di qualità, correttezza e attinenza con le indicazioni ricevute dai singoli collegi didattici in merito ai contenuti della prova.

5) Tempi di restituzione delle graduatorie > Punteggio massimo 5

Saranno valutati i tempi con il quali verranno acquisiti i risultati dei test e elaborate le graduatorie.

6) Soluzioni innovative > Punteggio massimo 10

Saranno valutate le soluzioni innovative e pertinenti proposte, volte ad agevolare e migliorare la gestione del servizio, in aggiunta rispetto a quanto indicato nel capitolato di gara.

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri e subcriteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizioni dei punteggi e griglie di valutazione:

Critero	Descrizione criterio	Punti	Punteggio
1	Esperienza maturata nel triennio 2016/2017/2018 in servizi analoghi in relazione al numero di candidati complessivi	Punti max	Punteggio massimo
	fino a 14999	0	15
	tra 15000 e 19999	5	
	tra 20000 e 30000	10	
	superiore a 30000	15	
2	Somministrazione dei test in modalità computer based (test on-line)	Punti max	Punteggio massimo
Completezza della proposta	Nessuna	0	8
	Bassa	2	
	Media	5	
	Alta	8	
Adeguatezza della proposta	Nessuna	0	7
	Bassa	2	
	Media	5	
	Alta	7	
3	Numero quesiti per i simulatori dei test in più rispetto al minimo previsto da capitolato di gara	Punti max	Punteggio massimo
	50	5	15
	100	10	
	150	15	
4	Accuratezza nella redazione dei quesiti	Punti max	Punteggio massimo
Pertinenza delle soluzioni	Nessuna	0	5
	Bassa	1	
	Media	3	

	Alta	5	
Adeguatezza delle soluzioni	Nessuna	0	5
	Bassa	1	
	Media	3	
	Alta	5	
5	Tempi di restituzione delle graduatorie	Punti max	Punteggio massimo
	3 gg lavorativi	0	5
	2 gg lavorativi	3	
	1 gg lavorativo	5	
6	Soluzioni innovative	Punti max	Punteggio massimo
	Nessuna	0	5
	Bassa	1	
	Media	3	
Alta	5		
Adeguatezza delle soluzioni	Nessuna	0	5
	Bassa	1	
	Media	3	
	Alta	5	

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_n = R_n / R_{max} * 30$$

Dove:

P_n: punteggio concorrente i-esimo

R_n: ribasso concorrente i-esimo

R_{max}: ribasso massimo

Si precisa che i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

ART. 9 - DATA, LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA PUBBLICA

9.1 SEDUTA PUBBLICA

L'apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 13.12.2018, alle ore 13.30, presso l'aula 8, Rio Nuovo - Dorsoduro 3861, 30123 Venezia, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese partecipanti ovvero i loro delegati, muniti di specifica delega. Il soggetto delegato dovrà presentarsi munito di fotocopia di un proprio documento di riconoscimento.

Le eventuali variazioni della data e del luogo di espletamento della seduta pubblica, nonché la fissazione delle successive sedute pubbliche, saranno comunicate ai concorrenti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet <http://www.unive.it/appalti>. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge. E' onere del concorrente visionare costantemente tale sito.

Il giorno fissato per l'apertura delle offerte, la commissione, composta da tre membri esperti, nominata con decreto del Direttore Generale, procederà:

1. a verificare l'integrità dei plichi pervenuti entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
2. all'apertura dei plichi al fine di verificare che al loro interno siano presenti le buste A), B e C);
3. all'apertura della busta A) contenente la documentazione amministrativa e alla verifica di regolarità e completezza della stessa, (fatto salvo l'avvio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice. Il provvedimento che dispone le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti dalla procedura di gara (art. 29, comma 1, del Codice) sarà adottato con decreto del Direttore Generale.
4. La Commissione procederà successivamente in seduta pubblica all'apertura della busta B) "Offerta tecnica" dei concorrenti, al fine di verificare la presenza all'interno della stessa di quanto previsto al precedente

punto 6.2 – Busta B) Offerta tecnica della presente lettera d’invito. Di seguito, in una o più sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi punteggi.

5. Concluso l’esame delle offerte tecniche, la Commissione, in seduta pubblica, darà lettura dei punteggi assegnati alle singole offerte tecniche e procederà all’apertura della busta C) “Offerta Economica dei concorrenti, alla lettura delle offerte, all’attribuzione dei relativi punteggi e alla definizione della graduatoria complessiva, sommando, per ciascun concorrente, i punteggi relativi all’offerta tecnica con quelli relativi all’offerta economica.
6. La Commissione procede successivamente ad individuare, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice, le eventuali offerte in relazione alle quali sia i punti relativi all’offerta economica che quelli relativi alla valutazione dell’offerta tecnica siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti al precedente art. 8.
7. In presenza di offerte anomale, il Presidente della Commissione chiude la seduta pubblica di gara, trasmettendo gli atti al responsabile unico del procedimento per la verifica di anomalia dell’offerta nel rispetto delle modalità di cui all’art. 97 del Codice, con l’eventuale supporto della Commissione. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Saranno escluse le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

9.2 APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione verrà approvata dal Direttore Generale entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.

Qualora i controlli effettuati dal RUP non confermino i requisiti dichiarati dal soggetto aggiudicatario in sede di gara, si procederà all’esclusione dello stesso dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di competenza.

L’aggiudicazione potrà effettuarsi anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva in ogni caso la verifica di congruità ai sensi dell’art. 97, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. A parità di punteggio complessivo, si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto nell’offerta economica.

L’Università, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

9.3 AFFIDAMENTO PER MOTIVI D’URGENZA

L’Università, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, si riserva di affidare il servizio oggetto della presente gara in via d’urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto.

ART. 10 - ALTRE INFORMAZIONI

- 1) Eventuali chiarimenti, integrazioni e rettifiche agli atti di gara, saranno pubblicate all’indirizzo internet www.unive.it/appalti. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.
- 2) Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 180 gg. naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- 3) Tutta la documentazione di gara:
 - Avviso di gara;
 - Capitolato speciale;

- Schema di contratto;
- Allegato A) – domanda di ammissione;
- Allegato B) – dichiarazione da rendersi dalle imprese consorziate esecutrici dell'appalto;
- Allegato C) – dichiarazione raggruppamenti temporanei/consorzio ordinario;
- Allegato D) – offerta tecnica;
- Allegato E) – offerta economica

è disponibile all'indirizzo Internet: <http://www.unive.it/appalti>.

- 4) E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP all'indirizzo e-mail mscarpa@unive.it, almeno due giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 5) Procedure di ricorso: presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277 – 30121 Venezia, entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., o per l'avviso di gara autonomamente lesivo, dalla pubblicazione dello stesso.
- 6) Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Micaela Scarpa – mscarpa@unive.it – 041.2347527

Venezia, 30.11.2018

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Marcato